

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FINOCCHIARO, DE MARTINO, CIMINO,  
ORCIARI, SPANO Roberto, MURATORE, JANNELLI, CAVAZZUTI,  
MONSELLATO, DE CATALDO e PINTUS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1985

Istituzione di un premio per il fermo temporaneo dei natanti  
da pesca a strascico per favorire l'incremento della produttività

ONOREVOLI SENATORI. — Con direttiva numero 83/515 CEE del 4 ottobre 1983 il Consiglio della Comunità europea ha istituito un regime di aiuti finanziari al fine di favorire, nel settore della pesca, l'adattamento delle capacità di produzione delle flotte degli Stati membri alle reali possibilità di cattura.

Tale regime, a cui la Comunità stessa partecipa mediante rimborso del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri, si articola in un premio di fermo temporaneo, fissato in funzione dei giorni di arresto dell'attività della nave peschereccia, ed un premio per l'eventuale fermo definitivo, fissato forfettariamente per tonnellata di stazza lorda.

Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione alla direttiva del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione del premio di fermo temporaneo.

È questa una provvidenza particolarmente avvertita, di cui da tempo si parla, e che è urgente istituire in quanto la pesca marittima italiana attraversa momenti di grave difficoltà, dovuti congiuntamente alla

carezza di acque marittime, in cui esercitare utilmente l'attività produttiva, e alle difficoltà di reperire personale navigante il quale, peraltro, si è visto decurtare il salario a causa dei crescenti costi e dei decrescenti ricavi delle imprese.

Inoltre, la pesca mediterranea soffre di alcuni altri squilibri: sul piano delle risorse, quelle demersali sono molto più sfruttate di quelle pelagiche sino al punto di presentare segni di eccessivo impoverimento, mentre sul piano dei mezzi di produzione, a fronte di una flottiglia di pesca a strascico sufficientemente rappresentata, vi è una flottiglia per pesche pelagiche piuttosto esigua. A livello di strutture a terra sono evidenti, inoltre, notevoli carenze quanto a strutture portuali, di mercato, di stoccaggio, di trasformazione, conservazione e commercializzazione, eccetera.

A tutto ciò sono da aggiungere gli alti costi di gestione, per gran parte dovuti all'elevato costo del carburante, peraltro, in passato in parte alleviato dal contributo *ad hoc* del Governo.

In siffatta situazione si rende urgente adottare adeguati provvedimenti alternativi, onde evitare al settore maggiori e più gravi disagi.

L'accennata sensibile contrazione del profitto nel settore della pesca è, invero, dovuta non solo all'aumento dei costi di gestione ma anche alla diminuita possibilità di catture causata dal sovrasfruttamento di molte specie ittiche. E questo spiega le crescenti importazioni di prodotti.

Appare, quindi, indilazionabile regolamentare lo « sforzo di pesca », per diminuire il tasso di sfruttamento, in modo da consentire un recupero delle risorse biologiche del mare, atte a soddisfare le continue richieste del consumatore e un minor ricorso alle importazioni da Paesi terzi di prodotti ittici.

Il presente disegno di legge, accogliendo l'unanime voto del 25 ottobre 1984 della X Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati, è tesa alla finalità congiunta di regolamentare il prelievo delle catture mediante una razionale gestione delle risorse ittiche, di conseguire un apprezzabile risparmio energetico, di evitare gravi rotture economiche tra i settori a monte e a valle della produzione, di scongiurare prematuri disinvestimenti nel potenziale produttivo.

In tal guisa una gestione razionale delle risorse si armonizza sia con l'aspetto biologico e tecnologico del fenomeno pesca sia con l'aspetto economico-produttivistico, in quanto lo stesso trova equilibrio e compatibilità tra strutture, dimensioni del settore e peculiarità demografiche degli stocks ittici sfruttabili.

La instaurazione di zone di « riposo biologico », già attuata all'estero, è stata riconosciuta come necessaria in Italia da scienziati, tecnici e dallo stesso legislatore, che nella legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il « Piano per lo sviluppo della pesca marittima » ne fa menzione. Inoltre, concorre allo stesso obiettivo la recente legge regionale siciliana 3 gennaio 1985, n. 9, concernente regole e finanziamento per il riposo biologico e il ripopolamento del mare.

È, tuttavia, da tener presente che una regolamentazione delle risorse comporta inat-

tività della flotta e, quindi, sacrifici non direttamente sostenibili dalle imprese di pesca e dai pescatori.

Il provvedimento proposto, nel quadro della gestione delle risorse ittiche, dovrà, quindi, presentare il massimo livello possibile di impiego e di reddito in ispecie nelle zone costiere economicamente sfavorite o dipendenti largamente dall'attività di pesca. In pratica, l'iniziativa si connota (riposo biologico e risparmio energetico) come segue:

a) la limitazione temporanea dell'attività di pesca almeno per sessanta giorni l'anno per tutte le unità abilitate ad esercitare la pesca a strascico, opportunamente differenziata per compartimenti marittimi e/o zone di pesca, tenuto conto delle tradizionali pesche locali e stagionali, ed articolata in modo da assicurare, comunque, il più ampio possibile rifornimento del mercato e scoraggiare l'ulteriore crescita delle importazioni di prodotti ittici;

b) un aiuto finanziario a favore delle imprese di pesca (sulla base del tonneggio di stazza lorda della nave) ed ai pescatori imbarcati a tempo pieno (in base ai minimi garantiti mensili previsti dal contratto di lavoro) per il periodo di forzata inattività, nell'arco di tre anni;

c) l'istituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionale per il personale di bordo da tenersi, su programmi predisposti dai Ministeri competenti, per il periodo di programmata inattività, attuati e organizzati nel quadro operativo del Fondo sociale europeo.

Per assicurare, in conformità alle direttive comunitarie, un indennizzo calcolato sulla base del 12 per cento in ragione d'anno sul capitale immobilizzato, valutato a costo di mercato corrente in lire 6.000.000 per ogni tonnellata di stazza lorda, il contributo annuo dovrebbe fissarsi in lire 720.000 per ogni tonnellata di stazza lorda, che, commisurato a duecentocinquanta giorni lavorativi annui, equivarrebbe a un contributo di lire 2.880 per ogni tonnellata di stazza lorda e per giorno e quindi di lire 172.800 per i sessanta giorni di fermo proposto.

Pertanto, il fabbisogno annuo per i natanti (valutato in lire 172.800 per ogni tonnellata di stazza lorda moltiplicato per le 150.000 tonnellate di stazza lorda di naviglio interessato) sarebbe pari a lire 25.920 milioni.

Per i marittimi imbarcati la spesa occorrente è da valutarsi all'anno in lire 22.500

milioni (15.000 marittimi per 25.000 lire al giorno e per sessanta giorni), mentre per gli oneri sociali (25 per cento delle retribuzioni di cui sopra) è da valutarsi in lire 5.625 milioni. Di conseguenza il fabbisogno totale annuo ammonta a lire 55 miliardi, sui quali è rimborsabile il 50 per cento da parte della CEE.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per il triennio 1986-1988 l'attività dei natanti adibiti alla pesca a strascico sarà vietata per un periodo di 60 giorni all'anno, a prescindere ed in aggiunta al fermo tecnico d'uso presso le varie marinerie, per favorire il riposo biologico ed il risparmio energetico.

Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e su proposta della Commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, determinerà con proprio decreto il periodo di fermo, che potrà essere differenziato per compartimenti marittimi e zone di pesca, temperando le esigenze di rifornimento dei mercati con quelle del riposo biologico da perseguire.

### Art. 2.

Ai sensi della direttiva del Consiglio della CEE del 4 ottobre 1983, n. 83/515, le imprese di pesca ed i pescatori che dovranno sottostare alla limitazione della propria attività produttiva a norma del precedente articolo, riceveranno a carico del bilancio dello Stato e per il tramite della capitaneria di porto, presso cui depositeranno ruoli e atti di nazionalità, un premio di fermo così determinato:

a) lire 172.800 a tonnellata di stazza lorda per ciascuna nave ferma;

b) lire 25.000 al giorno per sessanta giorni, pari a lire 1.500.000 per ciascun marittimo che rimarrà imbarcato sulla nave ferma, maggiorate del 25 per cento per il pagamento dei relativi oneri sociali.

#### Art. 3.

Il premio è concesso solo per le navi e per i marittimi che abbiano esercitato l'attività di pesca a strascico almeno centoventi giorni nell'anno che precede la richiesta di concessione del premio, ad eccezione delle navi da pesca entrate in esercizio nel corso del 1985.

Ove le Regioni territorialmente competenti, sulla base delle direttive ministeriali che saranno emanate nel quadro operativo del Fondo sociale europeo, organizzino corsi di formazione e riqualificazione professionale per i pescatori imbarcati ed inoperosi a causa del fermo temporaneo, essi dovranno frequentarli, pena la decadenza dell'indennizzo di cui alla lettera b) del precedente articolo 2.

#### Art. 4.

Le competenti capitanerie di porto, verificata la sussistenza delle condizioni di cui alla presente legge ed il rispetto del fermo, provvederanno alla liquidazione del premio, di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 5.

All'onere di 22.500 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1986 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.